

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 8 aprile 2024, n. 27

Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 - D.G.R. n. 1866/2022 e s.m.i. Prescrizione di estirpazione di n. 1 pianta infetta da *Xylella f.* (art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201) in agro di Castellana Grotte (BA) -Area delimitata *Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca ST 53* - zona di applicazione di misure di contenimento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi';
- Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche';
- Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 'Codice dell'amministrazione digitale';
- Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante l'adozione dell'atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- La D.G.R. n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto 'Conferimento incarico della Sezione 'Osservatorio Fitosanitario' del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale';
- La DDS n. 62 del 21/07/2022 di conferimento degli incarichi delle Posizioni Organizzative dipendenti dalla Sezione Osservatorio fitosanitario;
- La D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- La D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati".
- La D.G.R. del 18/12/2023, n. 1908 avente ad oggetto "Adozione dei criteri per l'istituzione e il conferimento degli incarichi di elevata qualificazione della Regione Puglia, ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del CCNL funzioni locali del 16 novembre 2022".

VISTI ALTRESI'

- Il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- Il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione del 20 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle piante specificate e i metodi di prova per l'identificazione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2023/1706 della Commissione del 7 settembre 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante notoriamente sensibili alla *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la *Xylella fastidiosa*;
- Il D.lgs. 19 del 02/02/2021 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle

- disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;
- La legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 27 del 29/03/2019;
 - La legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali;
 - La legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “*Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia*” (BURP n° 39 del 30/03/2017) e s.m.i.;
 - La legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all’Agenzia Regionale per le attività Irrighe e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all’Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare nella lotta alla Xylella;
 - Il Decreto del 24 gennaio 2022 del MIPAAF che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Italia;
 - Il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n° 169819 del 13/04/2022 “Caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori che operano nell’ambito della protezione delle piante”;
 - La Determina dirigenziale n° 31 del 13/05/2022 di aggiornamento delle procedure di monitoraggio e campionamento di specie vegetali ai fini dell’identificazione di *Xylella fastidiosa* nella Regione Puglia;
 - La D.G.R. n. 1866 del 12/12/2022 con cui la Giunta regionale della Regione Puglia ha approvato il “Piano d’azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well *et al.*) in Puglia” biennio 2023-2024 integrata dalla D.G.R. n. 570 del 26/04/2023;

PREMESSO CHE

- *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione Europea inserita nell’elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2016/2031;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della *Xylella fastidiosa* prevede che l’Autorità competente definisca le aree delimitate nelle quali applicare misure di eradicazione delle piante ed aree delimitate nelle quali applicare, se del caso, misure di contenimento;
- L’Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l’Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell’art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;
- L’Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia, nel quadro di una sorveglianza rafforzata realizzata nell’area delimitata ‘Valle d’Itria’, area nella quale si applicano misure di eradicazione, ha riscontrato dal 2020 ad oggi un aumento del numero di focali e del numero di piante infette tale da non essere più tecnicamente possibile attuare l’eradicazione;
- L’Osservatorio, con nota prot.11056 del 28/12/2023, ha chiesto alla Commissione Europea per il tramite del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la modifica dell’Allegato III del Reg.(UE) 2020/1201, inserendo i comuni di: Alberobello, Castellana Grotte, Monopoli, Polignano a Mare e parte di Putignano, nell’area infetta in cui si applicano misure di contenimento, di cui agli articoli da 13 a 17 del Reg.(UE) 2020/1201;
- L’Osservatorio fitosanitario, nelle more della decisione che assumerà la Commissione europea, ha istituito in Puglia, un’unica area delimitata a “*Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca ST53*” (giusta determina dirigenziale n. 00018 del 14/03/2024) costituita da:
 - zona infetta in cui si attuano misure di contenimento di cui agli articoli da 13 a 17 del Reg.(UE) 2020/1201 che comprende:
 - intero agro comunale di: Alberobello, Castellana Grotte, Monopoli, Polignano a Mare e parte dell’agro di Putignano,
 - 5 km a nord della ex zona infetta “Salento”;
 - zona cuscinetto che comprende un territorio di larghezza di 5 chilometri dal confine settentrionale della zona infetta e che si estende dallo Jonio all’Adriatico;

- L'Osservatorio fitosanitario, con determina n° 00144 del 12/12/2023, ha affidato il "Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia", ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, ai laboratori ufficiali designati e autorizzati ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs 19/2021 ad operare nel territorio regionale e facenti parte della Rete nazionale dei laboratori, in particolare:
 - CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo -Valenzano (BA)- di seguito IAMB;
 - Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile Caramia" Locorotondo (BA)- di seguito CRSFA;
 - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti Risorse Naturali e Ingegneria - Univ. Foggia - di seguito UNIFG;
 - Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti - Univ. Bari- di seguito UNIBA-DISSPA.

PRESO ATTO CHE

- Il laboratorio designato CRSFA, ha comunicato i risultati delle analisi molecolari per *Xylella fastidiosa* eseguite su campioni vegetali prelevati da Ispettori fitosanitari, con il seguente rapporto di prova, pubblicato sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it e riportati nell'allegato 1/B:
 - rapporto di prova 146/2024 CRSFA del 07/02/2024 relativo a n° 1 (una) pianta infetta di olivo sita in agro di Castellana Grotte (BA);
- Innova Puglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate dagli Ispettori Fitosanitari, ha fornito all'Osservatorio fitosanitario le informazioni catastali del terreno sul quale insiste la pianta infetta di che trattasi, rappresentati nell'allegato 1/A del presente provvedimento, ed il relativo proprietario riportato nell'allegato 1/D, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- La pianta infetta ricade nella zona infetta dell'area delimitata "*Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST 53*" in cui si attuano misure di contenimento (articoli da 12 a 17 del Reg. UE 2020/1201) di cui alla determina dirigenziale n. 00018 del 14/03/2024

DATO ATTO CHE

- L'Osservatorio assumerà tutte le conseguenti opportune determinazioni, anche correttive e modificative - ove necessario - degli atti e provvedimenti già assunti a seguito delle decisioni che assumerà la Commissione europea a riguardo della nota prot.11056 del 28/12/2023.

CONSIDERATO CHE

- Il comma 3 dell'art. 1 del D.lgs. 19 del 02/02/2021 dispone che la protezione delle piante rientra nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q) della Costituzione della Repubblica italiana;
- Il comma 3 dell'art. 6 del D.lgs. 19/2021 dispone che i Servizi fitosanitari regionali applicano nel territorio di competenza, tra l'altro, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possano essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali;
- Il comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti o ordinanze fitosanitarie;
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, effettuate le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all'intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica;
- L'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che il provvedimento limitativo della sfera

giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;

- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
- Il paragrafo 4.6 del "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia" biennio 2023-2024" approvato con DGR n. 1866/2022, prevede che i provvedimenti siano notificati al proprietario attraverso la pubblicazione, per 7 giorni, nell'albo pretorio del Comune di competenza.

PRESO ATTO CHE

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 05/09/2019, ha statuito che l'Autorità competente deve procedere con immediatezza all'attuazione delle misure fitosanitarie nell'ambito della gestione dell'emergenza fitosanitaria.

RICHIAMATI

Gli articoli 500 e 650 del codice di procedura penale, secondo cui la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale.

RITENUTO DI

- Dovere applicare con immediatezza, ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201, le misure di estirpazione della pianta infetta di cui al presente provvedimento, in quanto non sostituibili con altra misura fitosanitaria meno drastica, che assumono iniziativa di profilassi internazionale, al fine
- di contenere la diffusione della malattia sul territorio;
- dovere adempiere agli obblighi di pubblicità del presente provvedimento mediante affissione per 7 giorni nell'albo pretorio del Comune in cui ricadono le piante da estirpare tenuto conto dell'irreperibilità di alcuni destinatari e della gravosità per l'amministrazione di notificare i provvedimenti ai singoli beneficiari;
- dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per contrastare la diffusione ulteriore della malattia.

VERIFICA AI SENSI DEI D. LGS 196/03 E DEL REG. (UE) N. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né

a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. di prescrivere, ai sensi del comma 1, art. 13 del Reg. UE 2020/1201, al proprietario/conducente di cui all'allegato 1/D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'estirpazione di n° 1 pianta risultata infetta da *Xylella fastidiosa*, site in agro di Castellana Grotte (BA);
2. di dare atto che la pianta infetta è evidenziata nell'ortofoto di cui all'allegato 1/A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. stabilire che la tempistica da rispettare per l'estirpazione delle piante infette è la seguente:
 - il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conducenti attraverso la pubblicazione all'albo pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
 - il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
 - Portale www.emergenzaxylella.it,
 - Sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it;
 - il proprietario comunica, durante il tempo di pubblicazione dell'atto e comunque entro massimo 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, all'Osservatorio (c.cavallo@regione.puglia.it – fra.palmisano@regione.puglia.it) e all'ARIF (protocollo@pec.arifpuglia.it), se intende estirpare volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF, utilizzando il modello di cui all'allegato 1/C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it;
 - nei casi di estirpazione su base volontaria il proprietario deve procedere all'estirpazione entro massimo 10 giorni dalla sua comunicazione e deve concordare con il Responsabile della P.O. Attività fitosanitarie Prov. BR (c.cavallo@regione.puglia.it), la tempistica di esecuzione;
 - nei casi di estirpazioni eseguite da ARIF, quest'ultima deve procedere entro massimo 10 giorni successivi alla comunicazione del proprietario;
 - se il proprietario, decorsi 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, non invia alcuna comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 giorni successivi;
 - nei casi di rifiuto da parte del proprietario di dare esecuzione alle misure fitosanitarie di cui al presente provvedimento, l'ARIF provvede alla rimozione forzata delle piante, informando il Prefetto e le Forze dell'Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario. L'Osservatorio provvede alla contestazione della violazione amministrativa per mancata esecuzione delle prescrizioni fitosanitarie ai sensi del D.lgs 19/2021;
 - le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/agenti dell'Osservatorio. Le operazioni di estirpazione eseguite da ARIF sono controllate da 2 assistenti fitosanitari ARIF.
4. stabilire che il proprietario/conducente o ARIF, deve procedere all'estirpazione della pianta infetta con la seguente modalità:
 - estirpare la pianta infetta con mezzi meccanici;
 - distruggere *in loco* tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 - lasciare nella disponibilità del proprietario/conducente la parte legnosa della pianta estirpata, opportunamente depezzata;
 - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico.

5. stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente/Assistente fitosanitario che deve:
 - essere di ausilio per determinare la pianta oggetto del presente provvedimento,
 - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione della pianta,
 - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
6. stabilire che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione volontaria o tramite ARIF, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'ispettore fitosanitario o ARIF, richieda al Prefetto, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione della pianta infetta;
7. stabilire che, qualora il proprietario/conducente non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione della pianta infetta entro massimo 10 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle pianta infetta, per il tramite dell'ARIF, denunciando la circostanza alla Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 13 dell'art. 55 del D. Lgs. 19/2021, non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento della pianta infetta;
8. stabilire che in caso di estirpazione della pianta infetta, per le motivazioni espresse in narrativa, potrà essere riconosciuto un contributo previsto dal regime di aiuto di cui al Reg. (UE) 2022/2472 in corso di istituzione. Il proprietario può comunicare all'ARIF e, per conoscenza, alla Sezione Osservatorio fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora ammissibile) il relativo bonifico (come da allegato 1/C parte integrante del presente atto, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it;
9. dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in quanto le misure di estirpazione della pianta infetta di cui al presente provvedimento devono essere applicate con immediatezza ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201 e, pertanto, rivestono il carattere di necessità e urgenza per contrastare la diffusione ulteriore della malattia.
10. trasmettere il presente atto con unica PEC:
 - al Comune di Castellana Grotte (BA) affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione assume valore di notifica al proprietario/conducente interessato alla estirpazione;
 - all'ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 343/2022 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
 - al Sig. Prefetto di Bari affinché ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 19/2021 su richiesta dell'Osservatorio/ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

Il presente atto, redatto attraverso la piattaforma CIFRA2, firmato digitalmente e adottato in unico originale:

- è composto da n° 10 (dieci) facciate e dall'Allegato 1 (composto da 1/A-1/B-1/C- 1/D) costituito da n° 15 (quindici) facciate, sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- sarà trasmesso, tramite piattaforma CIFRA2, al Segretariato della Giunta Regionale e sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Regione Puglia, per le finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- sarà notificato all'Agenzia Regionale Attività Irriguo e Forestali per l'adozione degli atti conseguenti;
- sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.G.R. n. 22/2021, all'Albo regionale on line e conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA" e Sistema Puglia.

Avverso la presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i. si può proporre, nei termini di legge dalla notifica dell'atto, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Programmazione e gestione fitosanitaria

Anna Percoco

Il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario

Salvatore Infantino



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**

ALLEGATO 1



**Centro di Ricerca
Sperimentazione e Formazione
in Agricoltura "Basile Caramia"**

SERVIZI
Settore Laboratorio di Diagnosi Fitopatologica

Prot. N. 205 S/LDF/2023

ALLEGATO 1/B

Locorotondo, 07/02/2024

**Spett.le Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, sviluppo
rurale ed ambientale - sezione
osservatorio fitosanitario**

osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
c.cavallo@regione.puglia.it

e p.c. s.infantino@regione.puglia.it
a.percoco@regione.puglia.it
r.pizzutilo@regione.puglia.it
v.fornarelli@regione.puglia.it
fra.palmisano@regione.puglia.it
va.lacirignola@regione.puglia.it

Oggetto: Trasmissione esito analisi su campione vegetale per la ricerca di *Xylella fastidiosa*.

Con riferimento ai campioni consegnati il giorno 01/02/2024 dal Funzionario V. A. Lacirignola, in allegato alla presente s'invia il rapporto di prova N. 146/24 del 07/02/2024 riportante il risultato delle analisi di laboratorio richieste.

Cordiali saluti

Il Tecnico del Laboratorio fitopatologico
Dott.ssa Maria Rosaria Silletti



**Centro di Ricerca
Sperimentazione e Formazione
in Agricoltura "Basile Caramia"**

SERVIZI

Settore laboratorio di Diagnosi Fitopatologica



LAB N° 0985 L

RAPPORTO DI PROVA N° 146/24

Data emissione 07/02/2024

Spett.le

REGIONE PUGLIA - DIP. AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE - SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
VIA LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 45
70121 BARI (BA)

Tipo campione OLIVO
Data ricevimento campione 01/02/2024

Data prelievo 01/02/2024 #

Campionatore Funzionario Dott. Vito Alessio Lacirignola #
Procedura campionamento Non Dichiarata #**
Temperatura +8,9°C
Verbale di campionamento del SFR a firma del Funzionario V. a. Lacirignola
Data Inizio Prove: 02/02/2024 Data Fine Prove: 05/02/2024

CODICE ID	DATI IDENTIFICATIVI CAMPIONE	PROVA (Metodo di Analisi)	TECNICA	ESITO
0147/24 - 1	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200165 coord.: 41,074312777973134-16,94356131356907 CODICE BUSTA: 129969	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente
0147/24 - 2	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200164 coord.: 41,073840063788516-16,943079139743233 CODICE BUSTA: 129968	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente
0147/24 - 3	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200163 coord.: 41,07393004740599-16,943419078432303 CODICE BUSTA: 129967	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente
0147/24 - 4	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200162 coord.: 41,07193438827811-16,939101376495728 CODICE BUSTA: 129966	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente



**Centro di Ricerca
Sperimentazione e Formazione
in Agricoltura "Basile Caramia"**

SERVIZI

Settore laboratorio di Diagnosi Fitopatologica



LAB N° 0985 L

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 146/24

Data emissione 07/02/2024

CODICE ID	DATI IDENTIFICATIVI CAMPIONE	PROVA (Metodo di Analisi)	TECNICA	ESITO
0147/24 - 5	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200161 coord.: 41,07177426657633-16,93872024679369 CODICE BUSTA: 129965	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente
0147/24 - 6	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200160 coord.: 41,07206307752425-16,938477053848914 CODICE BUSTA: 129964	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente
0147/24 - 7	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200159 coord.: 41,069096017247766-16,949458618593443 CODICE BUSTA: 129963	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente
0147/24 - 8	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200158 coord.: 41,0688804994694-16,9497791950555 CODICE BUSTA: 129962	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente
0147/24 - 9	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200157 coord.: 41,06918955235632-16,94999299638358 CODICE BUSTA: 129961	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente
0147/24 - 10	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200156 coord.: 41,06941460644528-16,950493184196205 CODICE BUSTA: 129960	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente



**Centro di Ricerca
Sperimentazione e Formazione
in Agricoltura "Basile Caramia"**

SERVIZI

Settore laboratorio di Diagnosi Fitopatologica



LAB N° 0985 L

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 146/24

Data emissione 07/02/2024

CODICE ID	DATI IDENTIFICATIVI CAMPIONE	PROVA (Metodo di Analisi)	TECNICA	ESITO
0147/24 - 11	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200155 coord.: 41,069192146647005-16,950729215996528 CODICE BUSTA: 129959	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente
0147/24 - 12	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200154 coord.: 41,06891898914612-16,951012178576935 CODICE BUSTA: 129958	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente
0147/24 - 13	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200153 coord.: 41,06844991710118-16,95113138944779 CODICE BUSTA: 129957	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente
0147/24 - 14	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200152 coord.: 41,06799278678637-16,951118294116007 CODICE BUSTA: 129956	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente
0147/24 - 15	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200151 coord.: 41,06774117974967-16,951054155769206 CODICE BUSTA: 129955	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente
0147/24 - 16	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200150 coord.: 41,067585657033-16,95067205734686 CODICE BUSTA: 129954	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente



Centro di Ricerca
Sperimentazione e Formazione
in Agricoltura "Basile Caramia"

SERVIZI

Settore laboratorio di Diagnosi Fitopatologica



LAB N° 0985 L

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 146/24

Data emissione 07/02/2024

CODICE ID	DATI IDENTIFICATIVI CAMPIONE	PROVA (Metodo di Analisi)	TECNICA	ESITO
0147/24 - 17	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200149 coord.: 41,06787386476545-16,950300895046027 CODICE BUSTA: 129953	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente
0147/24 - 18	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200148 coord.: 40,894074261799155-17,18560604679165 CODICE BUSTA: 129952	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente
0147/24 - 19	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200147 coord.: 40,89384046851827-17,185725480198208 CODICE BUSTA: 129951	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente
0147/24 - 20	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200146 coord.: 40,89409034439049-17,185921126318707 CODICE BUSTA: 129950	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Presente
0147/24 - 21	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200145 coord.: 40,894046529212375-17,18601984934087 CODICE BUSTA: 129949	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente
0147/24 - 22	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200144 coord.: 40,89394257549029-17,185896002104545 CODICE BUSTA: 129948	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente



**Centro di Ricerca
Sperimentazione e Formazione
in Agricoltura "Basile Caramia"**

SERVIZI

Settore laboratorio di Diagnosi Fitopatologica



LAB N° 0985 L

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 146/24

Data emissione 07/02/2024

CODICE ID	DATI IDENTIFICATIVI CAMPIONE	PROVA (Metodo di Analisi)	TECNICA	ESITO
0147/24 - 23	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200143 coord.: 40,89410894221831-17,18572836495045 CODICE BUSTA: 129947	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente
0147/24 - 24	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200142 coord.: 40,89443885012656-17,18606796148205 CODICE BUSTA: 129946	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Presente
0147/24 - 25	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200141 coord.: 40,8945827777782-17,186637869198353 CODICE BUSTA: 129945	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente
0147/24 - 26	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200140 coord.: 40,89455995025813-17,187913579341366 CODICE BUSTA: 129944	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente
0147/24 - 27	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200139 coord.: 40,89487863245753-17,188637091082807 CODICE BUSTA: 129943	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente
0147/24 - 28	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200138 coord.: 40,89526720455849-17,188716222153737 CODICE BUSTA: 129942	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente



**Centro di Ricerca
Sperimentazione e Formazione
in Agricoltura "Basile Caramia"**

SERVIZI

Settore laboratorio di Diagnosi Fitopatologica



LAB N° 0985 L

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 146/24

Data emissione 07/02/2024

CODICE ID	DATI IDENTIFICATIVI CAMPIONE	PROVA (Metodo di Analisi)	TECNICA	ESITO
0147/24 - 29	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200137 coord.: 40,89522640783165-17,188583968947295 CODICE BUSTA: 129941	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente
0147/24 - 30	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200136 coord.: 40,89513642596175-17,188651932213507 CODICE BUSTA: 129940	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente
0147/24 - 31	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200135 coord.: 40,89535816845514-17,189525778919695 CODICE BUSTA: 129939	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente
0147/24 - 32	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200134 coord.: 40,89641008545465-17,18974656724248 CODICE BUSTA: 129938	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente
0147/24 - 33	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200133 coord.: 40,896232895828994-17,18962075752998 CODICE BUSTA: 129937	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente
0147/24 - 34	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200132 coord.: 40,89617379394857-17,189470330706353 CODICE BUSTA: 129936	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente



**Centro di Ricerca
Sperimentazione e Formazione
in Agricoltura "Basile Caramia"**

SERVIZI

Settore laboratorio di Diagnosi Fitopatologica



LAB N° 0985 L

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 146/24

Data emissione 07/02/2024

CODICE ID	DATI IDENTIFICATIVI CAMPIONE	PROVA (Metodo di Analisi)	TECNICA	ESITO
0147/24 - 35	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200131 coord.: 40,89588765771248-17,189283318375207 CODICE BUSTA: 129935	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente
0147/24 - 36	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200130 coord.: 40,89632460380588-17,189292511028267 CODICE BUSTA: 129934	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente
0147/24 - 37	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200129 coord.: 40,896722667749195-17,18955047861624 CODICE BUSTA: 129933	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente
0147/24 - 38	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200128 coord.: 40,89714645461235-17,189204989044025 CODICE BUSTA: 129932	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente
0147/24 - 39	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200127 coord.: 40,89811509641857-17,18884109946948 CODICE BUSTA: 129931	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente
0147/24 - 40	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200126 coord.: 40,89760291966656-17,188156571420688 CODICE BUSTA: 129930	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente



Centro di Ricerca
Sperimentazione e Formazione
in Agricoltura "Basile Caramia"

SERVIZI

Settore laboratorio di Diagnosi Fitopatologica



LAB N° 0985 L

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 146/24

Data emissione 07/02/2024

CODICE ID	DATI IDENTIFICATIVI CAMPIONE	PROVA (Metodo di Analisi)	TECNICA	ESITO
0147/24 - 41	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200125 coord.: 40,897388385265764-17,18796279482002 CODICE BUSTA: 129929	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente
0147/24 - 42	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200124 coord.: 40,896574298088176-17,18903290878611 CODICE BUSTA: 129928	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente
0147/24 - 43	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200123 coord.: 40,89645846204324-17,18874410463119 CODICE BUSTA: 129927	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente
0147/24 - 44	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200122 coord.: 40,89643368174727-17,188547944315797 CODICE BUSTA: 129926	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente
0147/24 - 45	Olea Europaea (olivo) cv Ogliarola barese ID: 11200121 coord.: 40,8963451957092-17,188653724241707 CODICE BUSTA: 129925	Xylella Fastidiosa (EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5)	qPCR	Assente

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

(#) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

I risultati riportati sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. La presente copia può essere riprodotta solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.

Tutti i dati relativi all'analisi vengono archiviati per un periodo di 4 anni. Un controcampione viene conservato per un periodo massimo di 30gg se non deperibile o in caso di prova non ripetibile.



**Centro di Ricerca
Sperimentazione e Formazione
in Agricoltura "Basile Caramia"**

SERVIZI

Settore laboratorio di Diagnosi Fitopatologica



LAB N° 0985 L

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 146/24

Data emissione 07/02/2024

----- *Fine Rapporto di Prova* -----

L'accreditamento del Laboratorio non costituisce approvazione del prodotto da parte dell'organismo di accreditamento e dal laboratorio stesso. Le eventuali valutazioni riportate non fanno parte della prova accreditata ACCREDIA.

Il Tecnico di Laboratorio
D^{ssa} Maria Rosaria Silletti

Il Direttore
prof. Franco Nigro

ALLEGATO 1/C

ARIF
VIA DELLE MAGNOLIE, 6 -70026 MODUGNO
protocollo@pec.arifpuglia.it

REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
c.cavallo@regione.puglia.it
fra.palmisano@regione.puglia.it

OGGETTO: Anno 2024 – DDS N. DEL.....COMUNICAZIONE ESTIRPAZIONE PIANTE.

Con la presente il/la sottoscritto/a, nato/a a ilCodice Fiscale..... in qualità di (specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso allegare relativa documentazione probatoria), dichiara di **procedere all'estirpazione** delle piante di cui alla DDS in oggetto:

- tramite ARIF**
- a proprie cure e spese (abbattimento volontario)**

In caso di **abbattimento volontario**, rispetta ed accetta quanto prescritto nell'atto in oggetto e pertanto si comunica:

- Per l'abbattimento si propone all'Ispettore Fitosanitario la data del _____;
- Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitario potrà contattare il seguente numero telefonico _____ (necessario per definire gli accordi operativi di campo).
- la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve procedere con immediatezza all'estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;
- Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce.

Il contributo per ogni albero abbattuto che potrà essere riconosciuto qualora ritenuto ammissibile, deve essere corrisposto a:

- nome e cognome _____
- nato/a il _____ a _____
- Codice fiscale _____
- residente in _____ a _____
- codice IBAN _____

(allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)

Data _____

In Fede, _____
(firma del titolare giuridico del terreno)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (_____)
 Il _____ C.F. _____, residente a _____ (_____),
 in _____ n. _____, consapevole che le
 dichiarazioni mendaci, in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice
 penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici
 eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

- Di non essere una "impresa in difficoltà" ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell'art. 2 del Reg 702/2014;
- Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- Di essere _____(1), dei seguenti terreni contraddistinti in catasto terreni:
 - agro di _____ foglio _____ particelle _____
 - agro di _____ foglio _____ particelle _____
 - agro di _____ foglio _____ particelle _____

e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo

data

in fede

(1) *Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc...*

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi richiede l'intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.

ALLEGATO 1/D

AREA DELIMITATA XYLELLA FASTIDIOSA SOTTOSPECIE PAUCA ST53 PIANTA INFETTA										
ZONA	AGRO	ID CAMPIONE	RAPPORTO PROVA	DATA RAPPORTO PROVA	SPECIE	LONGITUDINE	LATITUDINE	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARIO
Zona Infetta	CASTELLANA GROTTE	11200146	146/2024 CRSFA	07/02/2024	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,18592113	40,89409034	15	80	TERRAPULIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - SOCIETA' AGRICOLA